

TRIBUNALE DI TRIESTE

SEZIONE CIVILE

Il Giudice monocratico, Giulia Spadaro,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n. 1690/12 RG

promosso da

██████████ nato a Conakry (Guinea) il ██████████ con l'avv. Dora
Zappia del foro di Trieste

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del ministro pro tempore, e
**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO
DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI GORIZIA -**

RESISTENTE

Con la presenza del pubblico ministero.

Il giudice,

a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del 7.11.13, osserva
quanto segue.

Con ricorso depositato in data 10.4.13 ██████████ ha impugnato la
decisione della commissione territoriale per il riconoscimento della
protezione internazionale notificata in data 6.4.12, con la quale era stata
rigettata la richiesta di protezione internazionale, censurando il

①

provvedimento sotto il profilo del mancato riconoscimento dello status di rifugiato, o comunque della protezione sussidiaria o umanitaria.

Si è costituito il Ministero dell'interno, che ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.

Per quanto attiene al dedotto difetto di motivazione, si deve evidenziare come il sindacato del giudice è sul rapporto e non meramente sull'atto amministrativo, sicchè eventuali vizi di motivazione non determinano l'annullamento dell'atto, dovendo in ogni caso essere valutati nel merito i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale.

Il ricorrente ha censurato il provvedimento sotto il profilo del mancato riconoscimento dello status di rifugiato.

E' da ricordare come lo status di rifugiato politico trova la propria regolamentazione nella Convenzione di Ginevra del 28.7.1954, ratificata in Italia con L. n. 722/1954, a tenore della quale deve essere riconosciuto a chiunque, nel giustificato timore di essere perseguitato per motivi razziali, religiosi, di cittadinanza, di appartenenza a determinati gruppi sociali o politici, si trova al di fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza.

L'art. 2 lett. e) del Dlgs. N. 251/07 precisa la nozione di "rifugiato": *cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni*

sucitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10.

Il successivo art. 7 precisa quali siano gli atti di persecuzione ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, statuendo che: *“Ai fini della valutazione del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione, ai sensi dell'articolo 1 A della Convenzione di Ginevra, devono alternativamente:*

a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo;

b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

2. Gli atti di persecuzione di cui al comma 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di:

a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;

b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;

c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;

d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;

e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2;

f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.”

Infine l'art.8 del medesimo decreto chiarisce che gli atti di persecuzione in danno del richiedente asilo, per giustificare l'accoglimento della domanda, indicati all'art.7- devono essere riconducibili ai motivi, di seguito definiti: a) "razza": si riferisce, in particolare, a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico; b) "religione": include, in particolare, le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte; c) "nazionalità": non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza, o all'assenza di cittadinanza, ma designa, in particolare, l'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato; d) "particolare gruppo sociale": è quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perchè vi è percepito come diverso dalla società circostante. In funzione della situazione nel Paese d'origine, un particolare gruppo sociale può essere individuato in base alla caratteristica comune dell'orientamento sessuale, fermo restando che tale orientamento non includa atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana; e) "opinione politica": si riferisce, in particolare, alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all'articolo 5 e alle loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti.

2. Nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato, è irrilevante che il richiedente possieda effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purchè una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall'autore delle persecuzioni.

Per ottenere il riconoscimento deve ritenersi una situazione di pericolo in ragione della propria specifica situazione personale o delle proprie idee (cfr. Cass. n. 2091/05), situazione che richiede la sussistenza di un pericolo reale, che dev'essere provato quanto meno in via indiziaria, anche tenendo conto della verosimiglianza delle dichiarazioni rese dal richiedente.

L'art. 8, comma 3 del Dlgs. N. 25/08, precisa che ciascuna domanda dev'essere esaminata alla luce delle informazioni aggiornate sulla situazione del Paese di origine dei richiedenti asilo.

In relazione all'onere della prova, l'art. 3 comma 5 del Dlgs. N. 251/07 statuisce che: *“Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile.”*

Dinanzi alla Commissione il ricorrente ha dichiarato: di avere fatto parte del partito UFDG (dal 2008), quale segretario e membro della sicurezza; di avere iniziato ad avere problemi dall'ottobre 2010; di essere stato arrestato per circa un mese in data 4 aprile 2011 nel corso di una manifestazione a favore del candidato Mamadou Ceuillou Dallyeun, e di essere stato rilasciato dopo aver dato dei soldi a poliziotti – ottenendo un documento da cui risultava l'arresto e i soldi dati -; di essere fuggito dal Paese, in quanto perseguitato dalla polizia e dai "partigiani" del potere che aveva vinto le elezioni; di essere scappato in seguito ad una manifestazione nella capitale in data 27.9.11 in cui c'erano molte persone, nel corso della quale è intervenuta la polizia; che la sua casa è stata incendiata dopo la manifestazione; di non ricordarsi il nome del sacerdote con cui è partito; di essere musulmano.

Precisato che nulla è stato provato in ordine alla situazione personale del ricorrente e che quindi dev'essere valutata la sua intrinseca credibilità, quanto ritenuto dalla Commissione in ordine all'inattendibilità della dichiarazione circa il pericolo di persecuzione legato all'appartenenza politica del ricorrente pare condivisibile. Infatti pare significativo il fatto che il ricorrente non sa scrivere il nome del leader del suo partito (Cellou Dalei Diallo, anziché Mamadou Ceuillou Dallyeun, come scritto dal ricorrente), tanto più che il leader ha lo stesso cognome del ricorrente. Né in senso contrario vale l'assunto secondo cui il ricorrente non sa scrivere, atteso che lo stesso ha riconosciuto di aver scritto una memoria e comunque si tratta del riferimento ad una persona il cui nome deve aver visto una pluralità di volte. Pare inoltre poco plausibile il racconto relativo alla manifestazione del



27.9.11 – di cui il ricorrente ha documentato l'esistenza a fronte dei dubbi manifestati dalla Commissione -, all'esito del quale si sarebbe rifugiato da un prete di cui non sa dire il nome, senza interessarsi dell'esito della manifestazione. Inoltre lo stesso ricorrente non ha dedotto di essere stato identificato dopo questa manifestazione. Appare inoltre del tutto implausibile che il ricorrente possa avere ottenuto un documento in cui veniva dato conto dell'arresto e del pagamento di una somma alla polizia per la liberazione. Peraltro la famiglia vive nel Paese di origine, senza avere problemi. Conseguentemente deve escludersi un pericolo di persecuzione legato all'appartenenza politica del ricorrente, non sussistendo quindi gli estremi per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Per quanto attiene alla protezione sussidiaria, è da ricordare che ai sensi dell'art. 15 della direttiva 2004//83/Ce, intitolato «Requisiti per poter beneficiare della protezione sussidiaria», «Sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione; o b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; o c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale».

Ai sensi dell'art. 2 lett. g) d.lgs.n.254/2007 la misura di protezione del permesso umanitario può essere riconosciuta a "un cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese d'origine o, nel caso di apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva



precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito nel presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese”.

Per danno grave si intende, secondo quanto stabilito nell'art. 14 del Dlgs n. 251 del 2007- attuativo dell'art.15 dir.ult.cit. la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; la minaccia grave e individuale alla vita e alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Sono poi ritenuti atti di persecuzione quelli che per la loro natura e frequenza, rappresentano una violazione dei diritti fondamentali inderogabili ex art. 15 par. 2 della CEDU anche se realizzati con misure di diversa natura ed anche se attuati mediante provvedimenti legislativi, amministrativi o di polizia discriminatori, o azioni giudiziarie aventi tali caratteristiche.

Come chiarito dalla Corte di Giustizia, i termini «la condanna a morte», «l'esecuzione» nonché «la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente», impiegati all'art. 15, lett. a) e b), della direttiva, riguardano situazioni in cui il richiedente della protezione sussidiaria è esposto in modo specifico al rischio di un danno di un tipo particolare. Per contro, il danno definito all'art. 15, lett. c), della direttiva, consistendo in una «minaccia grave e individuale alla vita o alla persona» del richiedente, riguarda il rischio di un danno più generale. Infatti, viene considerata in modo più ampio una «minaccia (...) alla vita o alla persona» di

un civile, piuttosto che determinate violenze. Inoltre, tale minaccia è inerente ad una situazione generale: di «conflitto armato interno o internazionale». Infine, la violenza in questione all'origine della detta minaccia viene qualificata come «indiscriminata», termine che implica che essa possa estendersi ad alcune persone a prescindere dalla loro situazione personale. E' stata ancora la Corte europea di Giustizia (17/2/09 causa C. 465/07) ad affermare che si può considerare esistente una violenza individuale quando riguarda danni contro civili a prescindere dalla loro identità, qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali viene deferita una decisione di rigetto di una tale domanda, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la minaccia grave di cui all'art. 15, lett. c), della direttiva).

Va quindi esaminata la situazione della Repubblica della Guinea, il Rapporto Amnesty del 2013, dà conto della *“violazione dei diritti umani commesse dalle forze di sicurezza incluso l'uso eccessivo della forza e uccisioni extrajudiziali, così come la tortura e altri maltrattamenti. Il Consiglio nazionale di transizione (Conseil national de la transition, CNT), creato dagli accordi di Ouagadougou del gennaio 2010, non si era ancora trasferito il potere di una Assemblea Nazionale eletta entro la fine dell'anno. Nel mese di aprile, il presidente Conde ha rinviato le elezioni legislative, previste per il mese di*



luglio, citando la necessità di garantire che fossero trasparenti e democratiche. L'opposizione ha messo in discussione l'imparzialità e la trasparenza della Commissione elettorale nazionale indipendente (Commission nationale électorale indépendante, CENI). Nel mese di ottobre, la Ceni è stato rimescolato; elezioni sono stati fissati per il luglio 2013. Marce di protesta organizzata dall'opposizione tra l'Unione delle forze democratiche della Guinea (Union des Forces démocratiques de Guinée, UFDG) sono state represses dalle forze di sicurezza durante tutto l'anno. Nel mese di maggio, le proteste organizzate dal UFDG chiedendo elezioni legislative libere e trasparenti continuano a Conakry. Le denunce di tortura e altri maltrattamenti da parte delle forze di sicurezza hanno continuato. L'inchiesta sulla strage nel Grand Stade de Conakry nel 28 settembre 2009, iniziato nel febbraio 2010, ha fatto qualche progresso. Nel febbraio e nel mese di settembre, diverse persone, tra cui funzionari, sono stati accusati di Conakry per violazioni dei diritti umani e per il loro ruolo presunto nel massacro. Tra questi erano il colonnello Moussa Tiegboro Camara, che ha continuato a tenere una posizione di governo, e il colonnello Abdoulaye Chérif Diaby, ministro della Sanità nel 2009".

Il rapporto Human Rights Watch 2012 evidenzia come "il governo del presidente Alpha Condé, eletto in elezioni libere ed eque in gran parte nel dicembre 2010, ha preso alcune misure per affrontare i gravi problemi di governance e dei diritti umani che hanno caratterizzato la Guinea per più di cinque decenni. Tuttavia, la transizione a governo democratico e un maggiore rispetto per lo stato di diritto è stato minato da continui ritardi nella organizzazione di elezioni parlamentari, in aumento le tensioni etniche, la corruzione endemica, e guadagni adeguati per rafforzare la magistratura cronicamente trascurato. Il governo nel 2012 la priorità di riforma e di garantire una migliore disciplina nel settore della sicurezza. C'erano meno esempi che negli anni passati di uso

eccessivo della forza nel rispondere alle dimostrazioni, e il governo hanno fatto passi da gigante nella riduzione delle dimensioni del settore della sicurezza, che è stato a lungo ostacolato dalla mancanza di disciplina e di impunità. Guinea ha fatto qualche progresso nel garantire la responsabilità per le atrocità del passato, in particolare il massacro del 2009 di manifestanti disarmati dalle forze di sicurezza. Tuttavia, l'istituzione di una commissione di riconciliazione e di corpo indipendente per i diritti umani ha fatto pochi progressi. L'anno è stato caratterizzato da numerosi arresti arbitrari, la violazione della libertà di riunione e di associazione, e l'uccisione da uomini in uniforme militare di un funzionario governativo di alto livello investigare accuse di corruzione. Per quanto attiene alle responsabilità per il massacro del 28 Settembre 2009, il governo ha fatto qualche progresso in possesso di membri responsabili delle forze di sicurezza implicati nel settembre 2009 massacro di circa 150 persone e lo stupro di oltre 100 donne durante il regime militare di Moussa Dadis Camara. Una relazione del 2009 dalle Nazioni guidata Commissione internazionale d'inchiesta United ha concluso che gli abusi commessi dalle forze di sicurezza molto probabilmente costituivano crimini contro l'umanità. Nel 2010, l'allora governo impegnato a portare i colpevoli alla giustizia, e un pubblico ministero guineano nominati tre giudici istruttori al caso".

Il sito ministeriale viaggiare sicuri (aggiornato all'ottobre 2013) evidenzia come "dal 2010 la Guinea ha intrapreso un percorso di consolidamento politico-istituzionale e socio-economico, dopo decenni di governi autoritari e, in particolare, un biennio (2008-2009) caratterizzato da forte instabilità. Le condizioni di vita della popolazione rimangono tuttavia precarie, alimentando tensioni sociali che si sommano a quelle politiche e, in taluni casi, etnico-religiose (a luglio 2013 gravi scontri a Nzérékoré, capoluogo della regione meridionale della "Guinée Forestière", hanno provocato numerosi

morti e ingenti danni materiali). In tale quadro non è raro, specie nella capitale Conakry, che manifestazioni degenerino in scontri di piazza, talora anche molto violenti, con morti e feriti".

Inoltre "il 28 settembre 2013 si sono svolte le elezioni parlamentari. Nell'attesa dei risultati elettorali la tensione sale. Dovessero scoppiare disordini, non è escluso che questi si espandano su tutto il Paese" (cfr. www.eda.admin.ch).

Le sopra evidenziate fonti danno conto di una situazione politica del tutto instabile, tanto più dopo le elezioni di cui non si sa ancora l'esito, ed in ogni caso di arresti arbitrari, violazioni dei diritti umani commesse dalle forze di sicurezza incluso l'uso eccessivo della forza e uccisioni extragiudiziali, così come la tortura e altri maltrattamenti, sicchè può ritenersi che sussista un concreto pericolo per un civile di subire gravi violazioni dei diritti umani nel caso di ritorno nel Paese di origine caratterizzato da una situazione di insicurezza generale. Va quindi riconosciuta al ricorrente la protezione sussidiaria.

In considerazione della dubbiezza della fattispecie paiono sussistere giusti motivi di compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale

definitivamente pronunciando

respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa

riconosce a [REDACTED] nato a Conakry (Guinea) il [REDACTED] la protezione sussidiaria;

compensa interamente le spese.

Traione 12/11/13

Depositata in Cancelleria il

12 NOV. 2013

L'OPERATORE GIUDIZIARIO
Aurelia LIMBO

Il giudice
Giulio [REDACTED]

12